

REPERTORIO n.

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

**per l'affidamento dei servizi relativi alla creazione di un sistema informativo
e la realizzazione di strumenti per il monitoraggio delle azioni di sistema finalizzate al
sostegno delle politiche dei servizi per il lavoro**

L'anno 2013, il giorno __ del mese di __, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale _____, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott. _____, nominato con D.D. _____ Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono presenti:

_____, nat_ a _____ il __/__/__ nella sua qualità di Dirigente _____, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Direzione", codice fiscale 80237250586

- da una parte -

e _____, nat_ a _____ il __/__/__, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante de _ _____, con sede in _____, P.IVA _____ (di seguito, per brevità, solo "Fornitore"),

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che il Fornitore dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:
 - ^ bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data __/__/__ e relativi disciplinare di gara e capitolato tecnico redatti dalla Direzione;
 - ^ offerte tecnica ed economica di gara, trasmesse dal Fornitore alla Direzione all'interno del plico di gara entro i termini prescritti dal bando di gara;
 - ^ verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del __/__/__ n. _____;

- che il presente contratto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, viene stipulato a seguito dell'indisponibilità ad oggi di Convenzione CONSIP operativa avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti ai servizi di supporto sopraindicati, nonché in considerazione dell'urgenza di acquisire i medesimi;
- che la programmazione FSE 2007-2013 è normata dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6/05/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
 - regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e *Corrigendum* del 15/02/2007, modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 del 1° settembre 2009 della Commissione;
- che le attività e i costi oggetto del presente contratto sono a valere sul Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” Ob. Convergenza e sul Programma Operativo Nazionale “Azioni di Sistema” Ob. Competitività Regionale e Occupazione, approvati con Decisioni della Commissione del 21/11/2007, Asse A Obiettivo specifico 1.1;

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dal Fornitore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso

in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevarrà la versione più favorevole alla Direzione;

- dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 207/2010;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per la Direzione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- dal DPCM n. 452/97;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi strutturali;
- dalle norme e dagli atti richiamati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di "Servizi relativi alla creazione di un sistema informativo e la realizzazione di strumenti per il monitoraggio delle azioni di sistema finalizzate al sostegno delle politiche dei servizi per il lavoro", meglio descritti negli atti di gara (documento di progettazione - con allegati capitolato prestazionale e disciplinare di gara e schema di contratto - e il bando di gara) approvati dalla Direzione nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore cui si rimanda.

Il sistema informativo SisMA.psl dovrà consentire la "governance" delle Azioni di Sistema promosse per le politiche attive del lavoro e per la rete dei servizi per il lavoro e a tal fine, restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta negli atti di gara della Direzione nonché nei documenti presentati dal Fornitore, dovrà essere: un sistema di conoscenza, un sistema di monitoraggio, un sistema informativo integrato e sinergico, un sistema funzionale ed efficiente. Il sistema informativo dovrà essere composto da archivi dedicati o specifici. Il software dovrà soddisfare le richieste di un'utenza differenziata per capacità informatiche e ruolo, bilanciare facilità di uso ed efficienza nella gestione delle informazioni, garantire la sicurezza e la robustezza del sistema, attuare collegamenti con altri applicativi, utilizzare software per geo-referenziare le informazioni e per realizzare attività di monitoraggio delle iniziative finanziate, anche facendo ricorso ad applicativi online coinvolgendo direttamente gli enti attuatori e realizzatori delle Azioni di Sistema. SisMA.psl avrà caratteristiche tecniche tali per renderlo operativo (ossia di facile utilizzo interno alla Direzione e di supporto all'ordinaria attività gestionale - amministrativa degli uffici), compatibile (fruibile rispetto ad altri giacimenti informativi del ministero), confrontabile (essere utilizzato sistematicamente ed organicamente con le altre fonti anche esterne al ministero), aggiornabile e navigabile (ossia la capacità tempestiva di essere aggiornato), modulare e flessibile (in quanto sarà possibile un suo progressivo ampliamento per rispondere a future esigenze informative).

Quindi, essere in grado di:

- supportare la gestione delle azioni di sistema, articolate in una struttura a matrice in grado di rappresentare sia la vista per azione di sistema finanziata sia la vista per progetto europeo;
- gestire tutti gli aspetti progettuali legati ad ambito, tempi, costi, output, obiettivi, conservando i dati alla profondità temporale corrispondente alla vita del progetto e successivamente storicizzandoli;
- sostenere sia l'analisi sia l'andamento della singola azione di sistema tramite una reportistica operativa oltre all'analisi trasversale e storica su un'apposita struttura multidimensionale. Dovrà essere possibile definire generiche strutture gerarchiche di attributi, associabili ad un qualsiasi livello della WBS di progetto, che siano automaticamente resi disponibili come dimensioni di analisi nella struttura multidimensionale;
- integrare le analisi con indicatori del datawarehouse del lavoro per rendere possibile l'analisi di impatto delle azioni di sistema;
- creare sinergie con gli altri strumenti informativi a disposizione della Direzione quali SIGMA e il Protocollo Informatico;
- consentire il monitoraggio degli obiettivi a tutti i livelli della programmazione;
- produrre una serie di informazioni sintetiche quali-quantitative e di indicatori di varia natura ma funzionali alla predisposizione di Piani periodici, Rapporti Esecutivi, Report di Monitoraggio e Valutativi, Rae, Audit e altri prodotti richiesti dalla programmazione nazionale ed europea ma anche al supporto della comunicazione, della informazione e della convegnistica.

Le soluzioni proposte devono presentare le seguenti caratteristiche:

- basarsi su formati dei dati ed interfacce in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, in particolare con il sistema Sigma e con la PEC;
- garantire l'integrazione logico/applicativa dei sistemi con l'esistente infrastruttura tecnologica del datawarehouse del lavoro al fine di consentire analisi di impatto delle azioni di sistema sul mercato del lavoro.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati negli atti richiamati, ma comunque necessari alla produzione dei servizi o al conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dal Fornitore, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Direzione.

ARTICOLO 3 DURATA DEL RAPPORTO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione al Fornitore dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.

Il termine finale del contratto interverrà allo scadere del 18° mese successivo a tale data.

Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di Convenzione Consip per il medesimo servizio qui in affidamento, nell'ambito della quale siano previste condizioni economiche maggiormente vantaggiose per la Direzione, il contratto stipulato potrà essere risolto, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, in stretto raccordo con la Direzione, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e prescrizioni contenute nel presente contratto. È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, ad ogni opportuna verifica sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il Fornitore si impegna, quale espresso obbligo contrattuale, a prestare ogni necessaria disponibilità e collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il Fornitore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

E' comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.

Il Fornitore può provvedere alla sostituzione del personale solo previa autorizzazione della Direzione.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 5

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE E DEL FORNITORE

Il Fornitore ha nominato il Responsabile del Progetto, nella persona di, con il compito di coordinare tutte le attività inerenti il servizio.

Il Responsabile del Progetto:

- sarà l'interfaccia del Responsabile della Direzione per tutti i problemi connessi all'esecuzione del contratto;
- supervisionerà e controllerà lo stato di erogazione del servizio nelle sue varie fasi.

La Direzione ha nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona di....

Valgono in ogni caso tutte le disposizioni di cui al DPR 207/2010, in particolare ai compiti del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

6.1 Pianificazione

Le attività contrattuali sono realizzate, salvo variazioni concordate, secondo il crono programma parte integrante dell'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

Il Fornitore deve formulare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di Lavoro Generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto negli atti di gara e proposto nell'offerta tecnica richiamata in premessa, saranno illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e, laddove utile o necessario, distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento delle diverse sotto-linee di servizio.

Sulla scorta del Piano di Lavoro Generale che deve essere approvato dalla Direzione il Fornitore dovrà predisporre piani operativi semestrali e trasmetterli alla Direzione con anticipo di almeno venti giorni rispetto all'inizio del periodo di riferimento (salvo il primo da presentarsi contestualmente al Piano di Lavoro Generale).

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorran variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del Fornitore.

6.2 Consuntivazione delle attività

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte del Fornitore in apposita relazione di "Stato Avanzamento Lavori" (SAL) la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta tecnica e nel Piano di Lavoro Generale approvato, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere fra l'altro dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento - oltreché dello stato dell'avanzamento o delle consegne, alla data prevista, dei prodotti e degli strumenti attesi previsti nel capitolato d'oneri o nell'offerta di gara.

In allegato al SAL dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che la Direzione riterrà di richiedere o acquisire).

All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche analiticamente essere illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato a quella data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del Fornitore specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) della integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

I SAL, ai fini dell'approvazione, devono essere presentati alla Direzione entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

ARTICOLO 7 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del Fornitore è stabilito in Euro _____, oltre IVA, secondo la ripartizione per voci e linee di attività specificata nell'offerta economica, ed è imputato per l'80% (_____ + IVA nella misura di legge) alle risorse del PON Governance e Azioni di Sistema Ob.1 – Convergenza Asse A Obiettivo Specifico 1.1. e per il restante 20% (_____ + IVA nella misura di legge) al PON Azioni di sistema Ob.2 – Competitività Regionale e Occupazione Asse A Obiettivo Specifico 1.1.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddette relazioni trimestrali – SAL - ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta economica.

Il Fornitore, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali, in coerenza con i dati previsionali adottati - quali risultanti nei SAL approvati dalla Direzione. Il pagamento di tali importi è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitative previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onori, dell'offerta di gara, del Piano di Lavoro Generale e/o di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte della Direzione dei SAL.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, la Direzione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del Fornitore inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207/2010. Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario o postale intestato al Fornitore e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., il Fornitore è tenuto a comunicare alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al Fornitore, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il Fornitore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso Fornitore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A questo effetto, si specifica che il pagamento da parte del soggetto mandatario delle quote di competenza degli altri componenti del Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla normativa su richiamata (legge 136/2010, art. 3).

A richiesta della Direzione, il Fornitore dovrà fornire dimostrazione dell'intervenuta ripartizione dei pagamenti contrattuali secondo le quote stabilite.

ARTICOLO 9 VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dal Fornitore saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza, completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle

disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni delle offerte tecnica ed economica, alle previsioni del Piano di Lavoro Generale di progetto, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;

- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il Fornitore obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 10

PENALI CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, la Direzione potrà applicare le penali previste nel capitolato prestazionale, salvo il maggior danno.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 298 del Dpr. n. 207/2010.

Resta peraltro stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle suddette penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 13 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Resta in tutti i casi salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 11 MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni all'oggetto o alla dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni cui all'art. 311 del Dpr. n. 207/2010.

ARTICOLO 12 FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l'altra per perdita o danno che risulti da ritardo o mancata esecuzione di tutto o parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza è dovuto, totalmente o parzialmente ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo o non dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza limitazioni, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è espressamente esclusa la capacità di far fronte ad obblighi finanziari.

ARTICOLO 13 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Fornitore ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del ____% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al precedente art.7, mediante _____ accesa in data __/__/__ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 15

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Direzione assume l'onere di informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Fornitore si impegna, altresì, per proprio conto, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il Fornitore è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

ARTICOLO 18

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 19 RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 20 CONTROVERSIE

A tutti gli effetti del presente contratto e per tutte le controversie eventualmente derivate dall'interpretazione e dall'esecuzione del suo contenuto, le parti, convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sarà quella del Foro di ROMA.

ARTICOLO 21 ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che il Fornitore è tenuto a versare e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono _____.

Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di _____ facciate e sin qui della _____esima.

ARTICOLO 22
DURC ED ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che per tutti i soggetti partecipanti all'Impresa è stato acquisito DURC regolare con le modalità stabilite.

Viene inoltre dato atto che alla data della stipula del presente contratto sono altresì pervenute all'Amministrazione le Informazioni antimafia richieste al Prefetto ai sensi dell'art. 90 e segg. del DLgs 159/2011 dalla Direzione in data __/__/__.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'AMMINISTRAZIONE

Per il FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il Fornitore dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 14 ("controversie", deroga alla competenza territoriale ordinaria).

Per il FORNITORE